



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 85 IN SEDUTA DEL 17/9/2013

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | <i>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES"</i> |
|----------------|--|

Nell'anno duemilatredici addì 17 del mese di settembre alle ore 17:55 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

| | | | Presente | Assente |
|----|---------------------------|----------------------|----------|---------|
| 1 | Casson Giuseppe | Sindaco | X | |
| 2 | Tiozzo Fasiolo Daniel | Presidente | X | |
| 3 | Fornaro Dario | Vice Presidente | | X |
| 4 | Bullo Claudio | Vice Presidente | X | |
| 5 | Mancini Massimo | Consigliere Anziano | X | |
| 6 | Donin Renzo | Consigliere Comunale | X | |
| 7 | Boscolo Bisto Mauro | Consigliere Comunale | X | |
| 8 | Montanariello Jonatan | Consigliere Comunale | X | |
| 9 | Boscolo Alessandro | Consigliere Comunale | X | |
| 10 | Pizzo Roberto | Consigliere Comunale | X | |
| 11 | Penzo Matteo | Consigliere Comunale | X | |
| 12 | Boscolo Papo Christian | Consigliere Comunale | X | |
| 13 | Tiozzo Compini Romina | Consigliere Comunale | | X |
| 14 | Zanni Domenico | Consigliere Comunale | X | |
| 15 | Dolfin Marco | Consigliere Comunale | X | |
| 16 | Ravagnan Andrea | Consigliere Comunale | | X |
| 17 | Voltolina Andrea | Consigliere Comunale | X | |
| 18 | Lanza Marco | Consigliere Comunale | X | |
| 19 | Scarpa Gianfranco | Consigliere Comunale | X | |
| 20 | Boscolo Cappon Marcellino | Consigliere Comunale | X | |
| 21 | Tiozzo Brasiola Daniele | Consigliere Comunale | X | |
| 22 | Boscolo Capon Beniamino | Consigliere Comunale | X | |
| 23 | Guarnieri Fortunato | Consigliere Comunale | X | |
| 24 | Malaspina Massimiliano | Consigliere Comunale | X | |
| 25 | Boscolo Gilberto | Consigliere Comunale | X | |

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune

Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211 e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni - TARES;

- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

- comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a

conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TIA;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari nn. 49/9-5-2013, 50/9-5-2013 e 62/27-6-2013 con le quali si è provveduto all'affidamento del servizio di gestione del tributo TARES a Veritas S.p.A., alla determinazione delle rate di versamento ed infine all'approvazione del piano finanziario del servizio di igiene urbana per l'anno 2013;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la legge 6-6-2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8-4-2013 n. 35 la quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere positivo espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b), punto n.3 del TUEL;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

RICHIAMATI:

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

lo Statuto del Comune di Chioggia;

la L.R. n.3/2000;

Preso atto degli emendamenti proposti dal Consigliere Scarpa Gianfranco e Boscolo Gilberto, e respinti dal Consiglio Comunale, in atti;

udito:

il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

il Presidente porre in votazione la proposta di deliberazione;

durante il dibattito è entrato in aula il Consigliere Tiozzo Compini Romina; sono usciti i Consiglieri Mancini Massimo e Dolfin Marco; Consiglieri presenti 21;

con voti favorevoli 13, contrari 8 (Boscolo Capon Beniamino, Bullo Claudio, Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Penzo Matteo, Boscolo Gilberto, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

di dare atto che, come stabilito dall'art 34 dell'allegato regolamento, il tributo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versato esclusivamente al comune; Il versamento del tributo nonché della maggiorazione, per l'anno 2013 è effettuato in n. 3 rate, scadenti nei mesi di Giugno, Settembre e Dicembre;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario
Cavallari Maria Cristina
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente Consiglio Comunale
Tiozzo Fasiolo Daniel
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 04/10/2013 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 04/10/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE